



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 1 – Verona, 27 gennaio 2020**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Febbraio 2020 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Dicembre 2019 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Dicembre 2019 Pag. 5

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Ambientali – Iscrizione macchine operatrici, chiarimenti Pag. 6
- Albo Gestori Ambientali – Verifiche responsabile tecnico, aggiornamento Pag. 6
- Sicurezza Lavoro – Inail/Bando Isi 2019, incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag. 7
- Rifiuti – Classificazione dei rifiuti, linee guida nazionali SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) Pag. 9
- Sicurezza Prodotti – Prodotti non conformi: nuovo servizio di segnalazione online CCIAA di Verona Pag. 12
- Marcatura CE – Lavatrici, aggiornamento normativa Pag. 13
- Marcatura CE – Display elettronici, aggiornamento normativa Pag. 14
- Marcatura CE – Apparecchi di refrigerazione, aggiornamento normativa Pag. 15
- Marcatura CE – Apparecchi di refrigerazione, progettazione ecocompatibile Pag. 16
- Marcatura CE – Lavastoviglie, aggiornamento normativa Pag. 17
- Marcatura CE – Sorgenti luminose, aggiornamento normativa Pag. 17
- Cosmetici – Aggiornamento normativa Pag. 18
- Ambiente/Rifiuti – Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2020 Pag. 18
- FGAS – Sistema sanzionatorio, D.Lgs. 163/2019 Pag. 20
- Reach/CLP – Aggiornamento normativa, Reg. Delegato UE 2020/11 Pag. 22
- Sicurezza Lavoro – Aggiornamento sul sito Regione Veneto, quesiti di ordine generale Pag. 22
- Impianti Elettrici – Banca dati Inail per le verifiche, D.L. 162/2019 Milleproroghe Pag. 23
- Sicurezza Lavoro – Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, edizione gennaio 2020 Pag. 24

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 25

## SCADENZARIO FEBBRAIO 2020

---

### 01.02.2020 ⇒ CONGUAGLIO FISCALE:

fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2019.

Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta

Modalità: Nella busta paga del mese di febbraio

Normativa di riferimento: DPR n. 600 del 1973, art. 23

### 15.02.2020 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### 17.02.2020 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento del saldo:

scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, nella misura del 17%. – **codice tributo 1713**.

### 17.02.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di gennaio 2020, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI**: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

### 17.02.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PARTICOLARI:

scade il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al quarto trimestre (ottobre-dicembre 2019).

- ✓ Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2019, al netto dell'acconto versato da parte dei **CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI "PARTICOLARI"** (benzinai, trasportatori iscritti all'albo) e imprese di cui all'art. 74, comma 4, del DPR 633/72.
- ✓ Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2019, al netto dell'acconto versato da parte dei contribuenti che si sono avvalsi per le **subforniture** del versamento trimestrale dell'Iva ai sensi dell'art. 74, comma 5, del DPR 633/72.

I versamenti trimestrali effettuati entro la data odierna a norma del predetto art. 74, commi 4 e 5, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell'1% previsti dall'art. 33, DPR n. 633/1972.

I versamenti su indicati dovranno essere effettuati con l'importo arrotondato all'unità di euro.

### 17.02.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

### 17.02.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di gennaio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.02.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale;
- 3848 addizionale comunale. Saldo;
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.02.2020 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di gennaio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.02.2020 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.02.2020 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020:**

termine per i seguenti adempimenti:

- pagamento del premio di autoliquidazione Inail 2019/2020 in unica soluzione o della prima rata;
- presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione Inail;
- comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte.

**20.02.2020 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il quarto trimestre 2019.

**25.02.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **gennaio 2020**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**28.02.2020 ⇒ AMIANTO COMUNICAZIONE ANNUALE:**

entro il 28 febbraio 2020 le imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto devono inviare tramite pec alla Regione del Veneto ed allo Spisal dell'Azienda ULSS territorialmente competente una relazione sulle attività svolte nel corso del 2019.

Il modello e le istruzioni per tale relazione, contenente le informazioni prescritte dall'art. 9 comma 1, lett. A, B, C e D della Legge 27.03.1992 n. 257 e redatta secondo il fac-simile della Circolare Ministeriale 17.02.1993 n. 124 976, sono scaricabili dal sito <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/modulistica/#amianto>.

**29.02.2020 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di gennaio 2020.

**29.02.2020 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contribuenti FASI relativi al 1<sup>a</sup> trimestre 2020.

**29.02.2020 ⇒ MODELLO OT23 INAIL:**

termine per la presentazione in modalità telematica del Modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa (si rinvia alla nostre circolari).

**29.02.2020 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020:**

*(slitta al 2 marzo 2020)*

presentazione all'Inail in modalità telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019 ai fini dell'autoliquidazione Inail.

**29.02.2020 ⇒ COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL 4° TRIMESTRE 2019:**

scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente. È possibile non presentare la comunicazione in esame se, entro oggi, viene presentata la dichiarazione Iva 2020.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di DICEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	<b>75%</b>
<b>DICEMBRE 2018 / DICEMBRE 2019</b>	<b>+0,30%</b>

- Variazione biennale:

	<b>75%</b>
<b>DICEMBRE 2017 / DICEMBRE 2019</b>	<b>+1,05%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2019</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,0</b>	<b>+0,1</b>	<b>+</b>	<b>2019</b>
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI DICEMBRE 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di DICEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6154
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4640
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4720
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	121,2410
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,0429
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84731
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1113
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4827
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0925

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.



## **ALBO GESTORI AMBIENTALI ISCRIZIONE MACCHINE OPERATRICI, CHIARIMENTI**

---

Publicata la Circolare 17 dicembre 2019, n. 11 recante "Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici". Con tale provvedimento il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali fornisce chiarimenti sull'iscrizione delle macchine operatrici, anzitutto ricorda che l'art. 58 del Codice della Strada definisce le macchine operatrici come "macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature".

Dette macchine possono essere iscritte nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come "cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere"; nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "spazzamento meccanizzato", relativamente alle macchine operatrici identificate come "spazzatrici" e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificati con i codici CER 200302 e 200303; nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade (...)" e "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua". In questo caso, non è prevista l'indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

La circolare ricorda che nei provvedimenti d'iscrizione va riportato il numero di targa o, in mancanza, il numero d'identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore della macchina e in disponibilità all'impresa che chiede l'iscrizione.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **ALBO GESTORI AMBIENTALI VERIFICHE RESPONSABILE TECNICO, AGGIORNAMENTO**

---

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 1 del 7 gennaio 2020 concernente i "Quiz verifiche di idoneità del Responsabile tecnico".

Con tale provvedimento viene comunicata la cancellazione di alcuni quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico, e l'integrazione di numerosi altri quiz.

L'elenco aggiornato al 18 dicembre è disponibile sul sito dell'Albo all'indirizzo <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx>

L'elenco è suddiviso nei seguenti moduli:

- obbligatorio per tutte le categorie;
- specialistico cat. 1/4/5, raccolta/trasporto rifiuti;
- specialistico cat. 8, intermediazione/commercio rifiuti;
- specialistico cat. 9, bonifica siti;
- specialistico cat. 10, bonifica beni contenenti amianto.

Il Provvedimento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**SICUREZZA LAVORO  
INAIL/BANDO ISI 2019,  
INCENTIVI ECONOMICI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE  
DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Resa disponibile sul sito dell'INAIL l'Avviso pubblico ISI 2019 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In attuazione dell'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Finalità:** incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

**Destinatari dei finanziamenti:** le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

**Progetti ammessi a finanziamento:** Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2).
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2.
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3.
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4.
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

**Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:** Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.

Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che

presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

- Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) sono disponibili i seguenti documenti:

[Estratto avviso pubblico Isi 2019 - Guri del 19 dicembre 2019](#)

[Testo integrale della determina del Presidente n. 22 del 12 dicembre 2019](#)

[Allegato alla determina del Presidente n. 22 del 12 dicembre 2019](#)

**RIFIUTI**  
**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI,**  
**LINEE GUIDA NAZIONALI SNPA (SISTEMA NAZIONALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE)**

---

Fonte <https://www.snpambiente.it/>

Sono state pubblicate le Delibere approvate nell'ultima riunione del Consiglio SNPA, Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente, del 2019, quella del 27 novembre.

In particolare si evidenzia il seguente provvedimento di notevole rilievo, la delibera n. 61/2019, che approva il manuale "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"

Le Linee Guida, composte da 4 capitoli e 4 appendici, oltre ad analizzare il quadro normativo di riferimento, individuano un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità.

Forniscono una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riportano esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individuano i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).

#### Indice

1. Introduzione normativa
  - 1.1 Principali riferimenti normativi e linee guida tecniche
  - 1.2 - Classificazione dei rifiuti pericolosi e procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria
    - 1.2.1 – Criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi
    - 1.2.2 – Procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti .
    - 1.2.3 – Procedura di valutazione delle caratteristiche di pericolo e valori limite
    - 1.2.4 Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti
  - 1.3 Brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti
    - 1.3.1 Regolamento 2006/1907/CE (REACH)
    - 1.3.2 Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita dal D.Lgs. n. 105/2015
    - 1.3.3 Direttiva 1999/31/CE, recepita dal D.Lgs. n. 36/2003
    - 1.3.4 Direttiva 2006/21/CE, recepita dal D.Lgs. n. 117/2008
    - 1.3.5 Regolamento 2006/1013/CE
    - 1.3.6 Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POP)
2. Approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
  - 2.1 Procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto
    - 2.1.1 Fase 1
    - 2.1.2 Fase 2
    - 2.1.3 Fase 3
  - 2.2 Schemi sintetici della procedura di classificazione
3. Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti
  - 3.1 Premessa
  - 3.2 Criteri per l'individuazione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti

- 3.3 Capitoli dell'elenco europeo dei rifiuti
- 3.4 Codici dell'elenco europeo dei rifiuti commentati
- 3.5 Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti
  - 3.5.1 Rifiuti di imballaggio
  - 3.5.2 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  - 3.5.3 Veicoli fuori uso
  - 3.5.4 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
  - 3.5.5 Metalli e leghe metalliche in forma massiva
  - 3.5.6 Rifiuti contenenti amianto
  - 3.5.7 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche
  - 3.5.8 Altri esempi di classificazione
- 4. - Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo
  - 4.1. HP1 – Esplosivo
    - 4.1.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.1.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.1.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.2. HP2 - Comburente
    - 4.2.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.2.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.2.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.3. HP3 - Infiammabile
    - 4.3.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.3.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.3.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.4. HP4 - Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari
    - 4.4.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.4.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.4.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.5. HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione .
    - 4.5.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.5.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.5.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.6. HP6 - Tossicità acuta
    - 4.6.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.6.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.6.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.7. HP7 - Cancerogeno ...
    - 4.7.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.7.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.7.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo .
  - 4.8. HP8 - Corrosivo .....

- 4.8.1. Criteri e valori limite previsti dalla normativa
  - 4.8.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
  - 4.8.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.9. HP9 - Infettivo
    - 4.9.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.9.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.9.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.10. HP10 - Tossico per la riproduzione
    - 4.10.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.10.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.10.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.11. HP11 - Mutageno
    - 4.11.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.11.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.11.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.12. HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta
    - 4.12.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.12.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.12.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.13. HP13 - Sensibilizzante
    - 4.13.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.13.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.13.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.14. HP14 - Ecotossico
    - 4.14.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.14.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
    - 4.14.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo
  - 4.15. HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
    - 4.15.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.15.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico
  - 4.16 Valutazione della pericolosità di un rifiuto in relazione alla presenza di Inquinanti Organici Persistenti (POPs) ..
    - 4.16.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa
    - 4.16.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico ..
    - 4.16.3 Schema decisionale per la valutazione della pericolosità di un rifiuto per presenza di POPs
- Appendici
- Appendice 1 - Riepilogo delle caratteristiche di pericolo e dei relativi valori limite per la classificazione dei rifiuti pericolosi

Appendice 2 - Codici di classe, categorie e indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (attinenti

alla classificazione dei rifiuti) di cui al regolamento 2008/1272/CE (CLP).

Appendice 3 - Elenco (indicativo e non esaustivo) delle sostanze, a base di elementi metallici, accompagnate dalla Nota 1, di cui al punto 1.1.3.2 dell'allegato VI al regolamento 2008/1272/CE, riportate nella tabella 3 del medesimo allegato

Appendice 4 - Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della

direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE

Le Linee Guida sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**SICUREZZA PRODOTTI  
PRODOTTI NON CONFORMI:  
NUOVO SERVIZIO DI SEGNALAZIONE ONLINE CCIAA DI VERONA**

---

Disponibile sul sito della Camera di Commercio di Verona un form online per la segnalazione di prodotti potenzialmente pericolosi o non conformi.

Tramite il form, è possibile comunicare la presenza sul mercato di:

- giocattoli;
- prodotti elettrici;
- Dpi (Dispositivi di protezione individuale) di 1<sup>a</sup> categoria (es. occhiali da sole, occhialini da piscina, maschere da sci);
- tessili;
- calzature;
- etichette energetiche,

che presentano non conformità formali (es. assenza di marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana) o possono risultare pericolose per il consumatore finale (es. presenza di punte acuminate nei giocattoli o scarso isolamento e sovratemperature nei prodotti elettrici).

La Camera di Commercio di Verona si riserva di valutare l'effettiva pericolosità/non conformità dei prodotti segnalati prima di attivare il relativo procedimento di verifica ispettiva. L'esito dell'attività di controllo NON verrà comunicato al soggetto segnalante.

## MARCATURA CE LAVATRICI, AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti Provvedimenti:

**Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2023** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione. Il provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2014** che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione. Vengono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle lavatrici e delle lavasciuga biancheria per uso domestico. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea apparecchi – EPREL.

I testi dei Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## MARCATURA CE DISPLAY ELETTRONICI, AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti Provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2013** che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione. Vengono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato dei display elettronici. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL

**Regolamento UE 1°ottobre 2019 n. 2021** che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione. Viene sostituito le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

Inoltre a partire dal 1° marzo 2021, sono abrogate le disposizioni relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche, per i display elettronici, le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico. Saranno disciplinate dai nuovi Regolamenti di progettazione ecocompatibile come segue:

per i display elettronici, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2021;

per le lavastoviglie per uso domestico, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2022;

per le lavatrici per uso domestico e per le lavasciuga biancheria per uso domestico, con il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2023.

I Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **MARCATURA CE APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

### **APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA, REG. 2019/2018**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2018 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Con tale provvedimento, in vigore dal 25.12.19, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° marzo 2021, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Dal 1° marzo 2021 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL.

Sono soggette ai requisiti di etichettatura e di fornitura delle informazioni di prodotto supplementari, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.

Son invece esclusi: gli apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore; i componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua; gli apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l'esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l'esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d'acqua refrigerati; le saladette; i banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l'aria fredda prodotta da un'unità esterna di raffreddamento dell'aria. Sono esclusi gli armadi con sistema remoto e i distributori automatici refrigerati della categoria 6; gli armadi d'angolo; i distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento; i banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie; gli armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo; i frigoriferi cantina e minibar.

### **APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO, REG. 2019/2016**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2016 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione

Con tale provvedimento, in vigore dal 5.12.2019, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.

Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL

Le misure transitorie prevedono che, dal 25.12.2019 e fino al 28.02.2021, la scheda del prodotto prevista dalla precedente normativa, possa essere messa a disposizione nella banca dati europea apparecchi – EPREL, anziché essere presentata al distributore in formato stampa (salvo che non ne faccia specifica richiesta), la cui applicazione decorre a partire dal 25.12.2019.

I testi dei Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **MARCATURA CE**

---

### **APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE, PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

#### **APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI VENDITA**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12. 2019 il Regolamento UE del 1° ottobre 2019 n. 2024 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con tale provvedimento, in vigore dal 25.12.2019, vengono previste specifiche disposizioni per la progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita, ai sensi delle Direttiva che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Al fine di diminuire il consumo energetico a seguito dell'impiego degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita, dal 1° marzo 2021 è previsto l'obbligo di dover adottare le specifiche di progettazione ecocompatibile previste per detti prodotti, ai fini dell'apposizione della marcatura CE.

#### **APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2019 che integra il Regolamento (UE) che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione.

Con tale provvedimento vengono sostituite le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

I testi dei Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## MARCATURA CE LAVASTOVIGLIE, AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti Provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2017** che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione. Vengono definite le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle lavastoviglie per uso domestico. Dal 1° novembre 2020, i prodotti in questione devono essere anche registrati nella banca dati europea apparecchi – EPREL

**Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2022** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione. Vengono sostituite le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

I testi dei Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## MARCATURA CE SORGENTI LUMINOSE, AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 i seguenti Provvedimenti:

**Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2015** che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione. Sono previste le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° settembre 2021, devono essere utilizzate per l'immissione sul mercato delle sorgenti luminose. Dal 1° maggio 2021 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPRE.

**Regolamento UE 1° ottobre 2019 n. 2020** che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione. Sono sostituite le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate (2), ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia.

I testi dei Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **COSMETICI AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 324 serie L del 13.12.2019 l'Avviso di Rettifica del Regolamento (UE) 2019/1966 della Commissione del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del 28 novembre 2019).

Il provvedimento dispone, a fronte degli errori riportati nel relativo testo, la sostituzione degli allegati I e II del Regolamento che ha modificato, nella normativa comunitaria che disciplina la produzione:

- dei prodotti cosmetici, l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici;
- delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti;
- dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **AMBIENTE/RIFIUTI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2020**

---

*Fonte Ministero Ambiente*

Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al DPCM del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all'anno 2019 (detto DPCM contiene il modello e le istruzioni per la presentazione).

Rimangono quindi immutati rispetto al 2019:

- struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
- informazioni da trasmettere
- soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni
- modalità per l'invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it); la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito [mudsemplificato.ecocerved.it](http://mudsemplificato.ecocerved.it) e trasmessa via PEC all'indirizzo [comunicazionemud@pec.it](mailto:comunicazionemud@pec.it).

Si ricorda che il MUD, istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 dicembre 2017, quali:

1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di **recupero o smaltimento** rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di **informazioni relative alle autorizzazioni**.

2) La **Comunicazione Rifiuti Semplificata** dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.

3) Il **Conai** dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante "Obbligo di relazione sull'utilizzo delle **borse di plastica**".

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli fuori uso
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
- Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico.

Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell'allegato 4. Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:

- <http://www.mise.gov.it>
- <http://www.isprambiente.gov.it>
- <http://www.unioncamere.gov.it>
- <http://www.infocamere.it>
- <http://www.ecocerved.it>

## FGAS SISTEMA SANZIONATORIO, D.LGS. 163/2019

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 il D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 recante la “*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006*”.

Detto provvedimento, in vigore dal 17 gennaio 2020, introduce le nuove sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di gas fluorurati a effetto serra.

Si segnalano le novità più significative:

### Aggiornamento delle sanzioni previste

- per gli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che non rispettano le disposizioni previste;
- nei confronti delle imprese impiantiste che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
- nei confronti delle persone che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
- per chiunque immette in commercio prodotti apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recanti l'etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
- per chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi relativi alle prescrizioni d'uso dell'esafluoruro di zolfo o dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 nelle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;

### Individuazione di specifiche sanzioni

- per gli operatori che non rispettano le disposizioni previste, per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- per le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato;
- per le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali senza aver acquisito la prescritta dichiarazione dell'acquirente; senza inserire nella Banca Dati delle apparecchiature le informazioni previste;
- per chiunque immette in commercio prodotti, apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recante l'etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
- **per la mancata registrazione, da parte delle imprese o delle persone certificate, delle informazioni relative all'installazione, al controllo delle perdite, alla manutenzione o alla riparazione e allo smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra nella banca dati delle apparecchiature;**
- per l'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato;
- per le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o a imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, senza poi inserire nella Banca Dati dei gas fluorurati le informazioni previste;



- per gli Organismi di certificazione che non rispettano le disposizioni previste.
- per la violazione degli obblighi relativi:
  - alla precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi;
  - alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote;
  - all'iscrizione al registro elettronico europeo delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi;
  - in materia di comunicazioni della produzione, dell'importazione, dell'esportazione, dell'uso come materia prima e della distruzione gas fluorurati a effetto serra.

Le attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative in questione, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente, per il tramite del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA); dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. I soggetti in questione, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché a procedere al sequestro cautelare di prodotti o delle apparecchiature o delle sostanze.

Il nuovo decreto prevede che all'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente. Il Prefetto dopo aver esaminati gli scritti difensivi eventualmente presentati entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, determina la somma dovuta per l'infrazione commessa e ne ingiunge il relativo pagamento.

Nel caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre anche la confisca amministrativa, ai fini dell'eventuale distruzione, della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura.

Il nuovo provvedimento stabilisce infine che non trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento della sanzione in misura ridotta (somma risultante più favorevole tra il doppio del minimo fissato o il terzo del massimo) e prevista dalla legge di modifica del sistema penale (ex L.689/1981).

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).



## REACH/CLP AGGIORNAMENTO NORMATIVA, REG. DELEGATO UE 2020/11

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 6 serie L del 10.01.2020 il “*Regolamento Delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.*”

Il nuovo provvedimento modifica il Regolamento (UE) 2017/542 (Allegato VIII del Regolamento CLP) e il Regolamento CLP; in particolare si evidenzia che detto Regolamento Delegato, che disciplina le notifiche delle miscele pericolose immesse sul mercato ai sensi dell’Art. 45, conferma la proroga al 31 dicembre 2020 della scadenza delle miscele pericolose immesse sul mercato prevista al 1° gennaio 2020.

Pertanto le aziende che immettono sul mercato miscele pericolose per la salute e/o per pericoli fisici che hanno come destinazione d’uso finale il consumatore, così come le aziende che immettono sul mercato miscele destinate al settore professionale, avranno tempo fino al 31 dicembre p.v. per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO AGGIORNAMENTO SUL SITO REGIONE VENETO, QUESITI DI ORDINE GENERALE

---

Fonte <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro>

La Regione Veneto ha messo a disposizione sul proprio sito nella pagina dedicata alla Sicurezza sul lavoro un aggiornamento della sezione “Quesiti di ordine generale” nella quale vengono inserite le risposte, condivise dai singoli ambiti territoriali, a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si precisa che l’organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpellati, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le risposte presenti sono le seguenti:

- [2019-001 Obbligo sorveglianza sanitaria Medici in LP](#)
- [2018-001 Formazione per RSPP e socio-lavoratore](#)
- [2018-002 Oneri copia attestati formazione](#)
- [2018-003 Drug test collaudatori](#)

## IMPIANTI ELETTRICI BANCA DATI INAIL PER LE VERIFICHE, D.L. 162/2019 MILLEPROROGHE

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019 n. 305 il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”* Il provvedimento noto come *“decreto Milleproroghe”*, è in vigore dal 31 dicembre u.s., giorno della pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

L'art. 36 *“Informatizzazione INAIL”* contiene importanti modifiche al DPR 462/2001 per le verifiche degli impianti elettrici. In particolare il comma 1 dell'art. 36 del D.L. milleproroghe introduce al DPR 462/2011 dopo l'articolo 7 il seguente art. 7-bis recante **“Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe”**:

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'art. 4, c. 1, e all'art. 6, c. 1.
3. Per le verifiche di cui all'art. 4, c.1, e all'art. 6, c. 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al c. 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'art. 4, c. 4, e all'art. 6, c. 4, applicate dall'organismo che stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal DM del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni.

Si ricorda che la verifica di messa a terra è un controllo periodico obbligatorio previsto dal DPR 462/2001, che richiede a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda di far eseguire la verifica degli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale. Tale verifica è cosa diversa dalle verifiche manutentive sull'efficienza degli impianti, che vengono svolte dai soggetti preposti alla manutenzione degli stessi.

Il DM 37/2008 prevede che l'installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una *“dichiarazione di conformità alla regola dell'arte”* dell'impianto stesso. Alla messa in servizio dell'impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL, oggi U.O.T. INAIL competente per territorio (in base all'art. 3 del DPR 462/2001 all'INAIL è attribuito il controllo a campione della *“conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici”*).

Successivamente il datore di lavoro deve provvedere affinché l'impianto sia sottoposto a verifica periodica secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 462/2001 e dal D.Lgs. 81/08. I datori di lavoro hanno due opzioni: richiedere la verifica periodica all'Unità Operativa Ingegneria del Dipartimento Provinciale ASL territorialmente competente oppure rivolgersi ad un *“Organismo abilitato”* individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la Direttiva dell'11 marzo 2002

Si ricorda, infine, che dal 27 maggio 2019 è attiva la nuova piattaforma CIVA dell'Inail per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

La Documentazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **SICUREZZA LAVORO TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, EDIZIONE GENNAIO 2020**

---

Fonte [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

Reso disponibile on line dal Ministero del Lavoro sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la versione aggiornata del D.Lgs. n. 81/2008 "REV. GENNAIO 2020".

*Le novità inserite in questa versione sono le seguenti:*

- vengono inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019;
- viene sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
- viene sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 - Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
- è stata aggiunta la lettera a-bis all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- è stato inserito l'art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è consultabile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ALLIANZ** – Welfare e Rischi Aziendali

**ARENA BROKER** – Prodotti assicurativi

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e Visite Specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, Wellness e Fitness

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e Welfare Aziendale

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

**EULER HERMES** – Servizi Assicurativi alle Aziende

**EUROTECNICA** – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, Catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi Elettronici d'Allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di Lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle Imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica

**NEXIVE** – Servizio Postale Privato

**NORDEST GROUP** – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**QCOM** – Telecomunicazioni Cybersecurity

**SEA Società per Azioni** – Esercizi Aeroportuali

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuoto, benessere

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Vino e enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi